

A:
Procura Federale FIGC
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

Commissione Trasferimenti FIGC
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

e P.C. A:
UEFA
Organs for the Administration of Justice
Route de Genève 46
Casella postale CH-1260 Nyon 2 – Svizzera

FIFA
Fédération Internationale de Football Association
Organs for the Administration of Justice
FIFA-Strasse 20,
P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland

Oggetto: Nullità dei trasferimenti di Thiago Motta e Diego Alberto Milito al Football Club Internazionale Milano

PREMESSO

Che **Massimo Moratti** (di seguito chiamato Moratti), nato il 16 maggio 1945, riveste la carica di Presidente del Football Club Internazionale Milano (di seguito chiamato Inter) a partire dal settembre 2006 e che **Enrico Preziosi** (di seguito chiamato Preziosi), nato il 18 febbraio 1948, riveste la carica di Presidente del Genoa Cricket and Football Club a partire dal 2003

PREMESSO

Che **Thiago Motta** (di seguito chiamato Thiago), nato il 28 agosto 1982, ha collezionato nell'ultimo Campionato di Serie A con l'Inter 26 presenze, cui vanno sommate 5 presenze nelle coppe nazionali, 8 in Uefa Champions League e 1 in Supercoppa Europea

PREMESSO

Che **Diego Alberto Milito** (di seguito chiamato Milito), nato il 12 giugno 1979, ha collezionato nell'ultimo Campionato di Serie A 35 presenze, cui vanno sommate 5 presenze nelle coppe nazionali, 11 in Uefa Champions League e 1 in Supercoppa Europea

CONSIDERATO

Che il Presidente del Genoa Fc, **Enrico Preziosi** è squalificato dall'Aprile 2008 e visto il Codice di Giustizia Sportiva in vigore

VISTO

L'Art.10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva:

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari. 1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì **divieto**, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e **di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.**

VISTO

L'Art.17 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva: 8.

Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la **penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.**

VISTO

Il Comunicato Ufficiale della Fige n. 3/CDN (2010/2011) del 9/7/2010, con particolare riferimento alla parte che segue:

“(...) Il Presidente interista, d'altra parte, doveva in ogni caso essere a conoscenza che il suo interlocutore era soggetto inibito (peraltro in seguito a nota vicenda, che ebbe vasta eco nell'ambiente sportivo, e portò, nel maggio 2005, all'inibizione del Preziosi per ben cinque anni) e, perciò, non avrebbe dovuto acconsentire ai contatti col Preziosi, rivelatisi poi di assoluta importanza ai fini della conclusione dell'accordo definitivo, circa il trasferimento dei citati calciatori.(...)”

“Il dispositivo Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere: al Sig. Enrico Preziosi l'inibizione di mesi 6 (sei); al Sig. Massimo Moratti l'inibizione di mesi 3 (tre); e per l'effetto, alla Società Genoa Cricket & Football Club Spa la sanzione pecuniaria di Euro 90.000,00 (Euro novantamila/00) di ammenda, e alla Società F.C. Internazionale Milano Spa quella di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).(...)”

CONSIDERATO QUINDI

Che la Commissione Disciplinare ha considerato l'incontro tra Moratti e Preziosi di assoluta importanza ai fini della conclusione dell'accordo e che peraltro, è sufficiente un mero contatto **con tesserati inibiti o squalificati, perchè gli atti, anche se conclusi, siano privi di effetto.**

CONSIDERATO IN ULTIMO

l'Art.47, commi 3 e 4:

3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti e agli svincoli dei calciatori.

4. Il procedimento è instaurato:

a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo;

b) su iniziativa degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla

questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;

c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.

SI CHIEDE ALLA COMMISSIONE TRASFERIMENTI

Di dichiarare nulli, quindi non validi “ex tunc”, i contratti di Thiago Motta e Diego Alberto Milito, essendo questa la logica, inequivocabile ed unica conseguenza di quanto sopra esposto.

SI CHIEDE INOLTRE ALLA PROCURA

Di applicare conseguentemente 35 punti di penalizzazione all'Inter in relazione al Campionato 2009/2010 e di revocare alla stessa Società la Coppa Italia 2009/2010.

Data

Firma

Allegati:

- 1) Estratto Comunicato Ufficiale della Figc n. 3/CDN
- 2) Estratto CGS n.1
- 3) Estratto CGS n.2

ALLEGATO 1

Non può infatti sostenersi, come fa la difesa del Genoa, che nell'incontro avvenuto fra Preziosi e Moratti i due deferiti non abbiano avuto alcun ruolo attivo, o non abbiano contribuito ad impostare o definire la trattativa, solo perché i contratti sarebbero poi stati perfezionati in un momento successivo da altri soggetti. Al contrario sembra potersi affermare che proprio l'incontro fra i due odierni deferiti, massimi esponenti delle due Società, sia stato momento fondamentale per la successiva piena definizione dell'accordo, che prende le mosse proprio da quella colazione di lavoro, intervenuta il 20 maggio 2009, al termine della quale il Sig. Preziosi era persino già in grado di dire che fra le contropartite tecniche sarebbe entrato il calciatore Acquafresca (circostanza poi puntualmente verificatasi).

Non pare possa attribuirsi eccessivo valore, come vorrebbe invece la difesa, ai distinguo che fa poi Preziosi in sede di audizione col collaboratore della Procura. Lungi, infatti, dallo smentire l'accaduto, il massimo dirigente genoano, di fatto, conferma di aver parlato col Moratti, quel 20 maggio, e proprio di quanto dichiarato all'emittente televisiva locale (*"Confermo di essermi incontrato a Milano con Moratti verso la fine di maggio 2009 e di aver parlato con lui di quanto ho dichiarato a Telenord"*).

Il Presidente interista, d'altra parte, doveva in ogni caso essere a conoscenza che il suo interlocutore era soggetto inibito (peraltro in seguito a nota vicenda, che ebbe vasta eco nell'ambiente sportivo, e portò, nel maggio 2005, all'inibizione del Preziosi per ben cinque anni) e, perciò, **non avrebbe dovuto acconsentire ai contatti col Preziosi, rivelatisi poi di assoluta importanza ai fini della conclusione dell'accordo definitivo, circa il trasferimento dei citati calciatori.**

Il dispositivo

Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere: al Sig. Enrico Preziosi l'inibizione di mesi 6 (sei); al Sig. Massimo Moratti l'inibizione di mesi 3 (tre); e per l'effetto, alla Società Genoa Cricket & Football Club Spa la sanzione pecuniaria di Euro 90.000,00 (Euro novantamila/00) di ammenda, e alla Società F.C. Internazionale Milano Spa quella di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).

ALLEGATO 2

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi alle suddette mensilità, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.

9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

ALLEGATO 3

Art. 17

Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.

2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.

3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.

4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;

c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che:

a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;

c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

6. Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;

b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;

c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.

8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.